



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

URGENTE

Roma, data del protocollo

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Servizio Affari di Prefettura

AOSTA

e, per conoscenza:

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA

CAGLIARI

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie

ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

ROMA

ALL'ANCI

ROMA

ALL'ANUSCA

CASTEL S.PIETRO TERME (BO)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Circolare n. 63

OGGETTO: Decisione della Corte Costituzionale n.131/2022. Attribuzione del cognome di entrambi i genitori.

La Corte Costituzionale, con decisione n. 131 datata 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^a serie speciale, n. 22 del 1° giugno 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile *"nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto."*

L'illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.

Nella motivazione della pronuncia, il Giudice delle leggi ha spiegato che il cognome *"collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis", "si radica nella sua identità familiare", e perciò deve "rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori."*

Pertanto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, **la Corte ha stabilito che il cognome del figlio "deve comporsi con i cognomi dei genitori", nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.**

Di conseguenza, l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.

Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale – nella stessa sentenza - ha precisato che si rende necessario l'intervento del giudice, che l'ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.

Infatti, la sentenza precisa che *"in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere, questa Corte non può che segnalare lo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli. Si tratta del ricorso all'intervento del giudice, previsto,*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

in forme semplificate, dall'art. 316, commi secondo e terzo, del codice civile, nonché – con riferimento alle situazioni di crisi della coppia – dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma, e 337-octies del codice civile. ... Le citate disposizioni sono le medesime che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza e il pensiero della dottrina, risolvono i contrasti fra i genitori anche in merito all'attribuzione del prenome".

Tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime "riguardano il momento attributivo del cognome al figlio". Pertanto, la richiamata sentenza si applicherà, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, **"alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo."** "Eventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici interventi del legislatore" seguiranno la disciplina a tal fine prevista dalle disposizioni vigenti.

Dunque, in attuazione della predetta sentenza costituzionale, l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell'ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell'adozione, fatto salvo l'accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto.

La Corte ha, infine, richiamato l'attenzione su importanti aspetti connessi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale in argomento, per i quali ha auspicato un impellente intervento del legislatore.

Ciò premesso, nell'evidenziare, per ogni utile riferimento, anche la disposizione di cui all'art. 31 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in materia di dichiarazione tardiva, si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza, con la massima urgenza, quanto rappresentato ai Sigg.ri Sindaci, i quali dovranno tempestivamente fornire le conseguenti indicazioni agli uffici di stato civile.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Sgaraglia